

CRITERI GENERALI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO RATIFICATI DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 8/5/2015

Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1 comma 2 del DPR n°122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.79 comma 4 del RD del 4/5/1925, n°653 e dell'art.37 comma 3 D.Lvo 16 aprile 1994 n°297.

L'attività di valutazione da parte dei consigli di classe negli scrutini intermedi e finali deve rispondere a procedure e criteri che ne assicurino la legittimità, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 che definisce il procedimento di valutazione come un vero e proprio procedimento amministrativo che deve essere **legittimo**, ossia **eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia**.

LA MISURAZIONE DEL PROFITTO

- Nell'assegnazione del voto finale di profitto per ciascuna disciplina si assume una scala di misurazione decimale (voti dall'1 al 10) definita con descrittori articolati sui livelli, previsti dalle griglie di valutazione elaborate dai dipartimenti di materia dell'Istituto.
- Il voto finale di profitto viene proposto dal docente sulla base delle verifiche e valutazioni effettuate nel corso dell'anno. Già le singole rilevazioni in corso d'anno debbono tenere presenti gli elementi di giudizio di merito, che a maggior ragione saranno considerati più incisivi nelle valutazioni quadrimestrali e finali. La valutazione finale non può dunque automaticamente coincidere con la media aritmetica dei voti riportati nel secondo quadrimestre, **ma deve essere una misurazione del raggiungimento degli obiettivi intesi come competenze e conoscenze acquisite al termine dell'anno scolastico, raffrontate agli obiettivi programmati e alla situazione iniziale**; il giudizio e la valutazione sulla preparazione dell'alunno deve dunque riguardare il livello globale di maturazione e non può essere limitato semplicemente ad una rigida determinazione quantitativa espressa in cifre.
- Il voto è unico, comprensivo dell'orale, dello scritto e delle attività pratiche; in caso di attività didattiche in compresenza i due docenti devono concordare il voto; solo in caso di dissenso saranno segnalate le due proposte di voto al consiglio che deciderà in merito.
- La proposta di voto si deve esprimere in voto intero. Ogni docente dovrà assumersi responsabilmente il compito di valutare in modo definito i propri studenti arrotondando per eccesso o difetto la pura misurazione con attenzione agli aspetti di giudizio indicanti l'interesse e la partecipazione, l'impegno e la puntualità nell'eseguire il lavoro, il progresso nel corso dell'anno.

LA VALUTAZIONE

- Il voto di profitto viene dunque in parte determinato ed è comunque esplicitamente accompagnato dal giudizio sui suddetti aspetti modulati su tre livelli rispettivamente indicati dalle lettere **A, B, C**. Tali indicatori sostituiscono il "giudizio brevemente motivato" di cui al comma 4 della O.M. 80 in riferimento al R.D. 653/1925, art. 79 e successive modifiche.
- La legenda di riferimento si articola nel seguente modo: **interesse e partecipazione** A efficace, B sufficiente, C inadeguato; **impegno e puntualità nell'eseguire il lavoro assegnato** A costante, B sufficiente, C discontinuo; **progresso nel corso dell'anno** A buono, B apprezzabile, C irrilevante.
- Il progresso compiuto da ogni studente nel corso dell'anno viene misurato dalla comparazione tra i risultati delle prove iniziali, dello scrutinio intermedio, delle eventuali verifiche di recupero del debito, e di quelli finali **in relazione alla maggiore complessità delle richieste**.

- In sede di scrutinio il consiglio di classe decide la ammissione degli studenti che hanno voto sufficiente in tutte le discipline, valutando anche gli indicatori di giudizio testé menzionati. Ove questi risultino in maggioranza positivi, lievi insufficienze emerse dalla misurazione del profitto possono essere considerate sufficienze piene in sede di valutazione globale.

I CASI DI INSUFFICIENZA

- In presenza di insufficienze il consiglio decide se non ammettere lo studente ovvero sospendere il giudizio, valutando la possibilità di superare entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto) le lacune riscontrate con lo studio individuale e/o con la frequenza ai corsi di recupero estivi organizzati dall'Istituto per le discipline previste.
- Il riferimento all'insufficienza "non grave" dell'O.M. 80 non va infatti rapportato al voto numerico nella singola disciplina, bensì alla possibilità di inserimento dello studente nella classe successiva in merito alle sue capacità complessive e alle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti (art. 79 c. 3 del R.D. 653/1925). La gravità o meno dell'insufficienza è insomma intesa come concetto qualitativo e non quantitativo.
- Fermo restando il deliberato del Collegio del 4 dicembre 2007 relativamente al numero di discipline che ragionevolmente si ritengono recuperabili entro l'anno scolastico di riferimento e possono quindi essere oggetto di sospensiva del giudizio (di norma due, in casi eccezionali e motivati tre), il Collegio non ritiene si possano fissare parametri rigidi in relazione al peso delle materie ritenendo che tutte concorrano alla formazione culturale e personale dello studente, ferma restando la centralità della capacità comunicativa e la specificità delle discipline d'indirizzo per il secondo biennio e ultimo anno. Nel primo biennio, secondo quanto previsto dal nuovo obbligo scolastico, si ritiene vadano considerati due fattori prevalenti: l'unicità del ciclo ed il peso prevalente dei quattro assi culturali di base.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

In ottemperanza alla L. 30/10/2008 n. 169, e degli art.4 comma 2 e 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122, il Collegio dei Docenti concorda una griglia di valutazione di Istituto, allegata al presente documento e quindi inserita nel Pof, articolata su indicatori ispirati all'art. 2 del D.P.R. 249/98, al patto educativo di corresponsabilità, al regolamento di disciplina, e modulata su cinque livelli di sufficienza.

PROVE SUPPLETIVE

Saranno discusse separatamente e con estrema attenzione le situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l'anno per vari motivi (disagi sicuramente accertati di carattere personale, familiare, di salute ecc.), qualora non sussistano le condizioni per il rinvio a prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell' a.s. successivo (O.M. 90, art. 13 c. 9). In ogni caso, nel giudizio dovranno prevalere le considerazioni relative ai risultati di apprendimento.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI

Per gli alunni con sospensione del giudizio, potranno essere organizzati dall'Istituto corsi di recupero estivi della durata di 9 ore per le seguenti discipline: **greco, latino, matematica** per l'indirizzo classico; **2ª lingua, 3ª lingua, matematica** per l'indirizzo linguistico; **1ª lingua, 2ª lingua, matematica** per l'indirizzo economico-sociale, **matematica, inglese e TAC** per l'indirizzo musicale ai sensi dell'O.M. 92/07 art. 2 c. 6, considerate prioritarie per il recupero in quanto

appartenenti alle aree fondamentali dei curricula dei tre indirizzi e connotate nello storico dal più elevato numero di valutazioni insufficienti.

I corsi da attivare saranno garantiti, previo versamento del contributo che sarà determinato con delibera del Consiglio d'Istituto, se le iscrizioni risulteranno nel numero minimo di 10 studenti per corso.

Di norma i corsi si svolgono tra giugno e luglio, (dal 29 giugno 2015 al 06 luglio 2015 per il corrente a.s.) tenuti da docenti interni se disponibili, o da docenti esterni secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti: docenti in servizio in altre scuole in ruolo nelle stesse discipline, docenti presenti nelle graduatorie di Istituto che abbiano esperienze in attività di recupero, altri docenti con comprovate esperienze in attività di recupero, associazioni no profit esperte in attività di recupero.

I dipartimenti disciplinari delle aree interessate dovranno aggiornare entro il mese di maggio il documento degli obiettivi minimi per livello di classe e indicare tipologie omogenee di prove per le verifiche preliminari all'integrazione dello scrutinio nei casi di sospensione del giudizio.

I contenuti dei corsi di recupero saranno vincolati a offrire la preparazione per affrontare tali prove.

VERIFICHE FINALI E INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE

Le **prove di verifica finale** e **l'integrazione dello scrutinio** si svolgeranno di regola **entro il 31 agosto**. Agli studenti verrà somministrata una prova scritta (relazione, questionario, test, analisi del testo, problemi) di norma della durata di un'ora e trenta minuti. La prova scritta sarà utilizzata per garantire il massimo grado di trasparenza e documentazione. La conduzione delle prove verrà effettuata dal docente della disciplina, affiancato da un docente del consiglio di classe, secondo quanto stabilito dall'O.M. 92.

Della preparazione delle prove si occupa il docente che ha segnalato l'insufficienza nello scrutinio finale, nei casi di sospensione del giudizio.

Tutte le prove avranno la stessa struttura e di norma la stessa durata (1 ora e trenta) tranne che per le discipline: italiano (2 ore) scienze umane triennio (2 ore) storia dell'arte (1 ora), filosofia e storia per l'indirizzo linguistico, musicale e scienze umane (1 ora), latino e greco nel triennio, nel caso si prevedano domande di letteratura (2 ore), latino e greco biennio (2 ore). In alcune discipline, secondo quanto deliberato dai rispettivi dipartimenti, si predispongono prove comuni.

Il testo della prova riservato con relativi elementi: adeguatezza (in caso di quesiti e/o problemi) e griglia per valutazione e correzione, dovrà essere predisposto entro giugno e conservato in cassaforte dell'Istituto fino ad agosto.

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

Per il corrente anno scolastico le verifiche avranno inizio martedì 25 agosto 2015 secondo il calendario programmato che verrà pubblicato nel sito dell'Istituto.

Successivamente al completamento delle verifiche, i consigli di classe saranno convocati improrogabilmente entro il 31 agosto secondo il calendario che verrà predisposto e pubblicato e comunque entro la data d'inizio delle lezioni per l'integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione dello scrutinio finale ai sensi dell'O.M. 92/07, art. 8, c. 6.

Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi (verifiche che risultano parte integrante del verbale), delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione dei giudizi, vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con l'indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'Istituto con

la sola indicazione "non ammesso". Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico come sotto specificato.

NON PROMOZIONE

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere per il primo biennio anche l'indicazione dell'opportunità di cambiare l'indirizzo di studi;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. In caso di non promozione ad agosto tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali.
- nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo del liceo si indicherà semplicemente "Non ammesso", mentre la scuola metterà a disposizione della famiglia tutta la documentazione relativa ai punti a, b, c.

Le famiglie degli studenti che non sono promossi alla classe successiva saranno preavvisate con fonogramma prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che verranno esposti all'albo solo a comunicazione avvenuta.

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il **credito scolastico** è il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente in base all'esito dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre (fino a un massimo di 25 punti) a costituire il punteggio finale dell'esame di stato. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, individuata la media di ogni alunno e la corrispondente banda di riferimento (cfr. tabella A prevista dal D.M. 42 del 22/5/2007 e modificata dal D.M. 99 del 16/12/2009) attribuisce il credito scolastico in base alla valutazione comparata della presenza/assenza di tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso (frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo ecc.). Se questi elementi sono prevalentemente positivi viene attribuito il punteggio massimo della banda di riferimento. Il punteggio minimo viene invece assegnato d'ufficio dal consiglio di classe in presenza di valutazioni sufficienti deliberate a maggioranza. In tal caso eventuali certificazioni di credito formativo o scolastico non daranno adito a punteggio aggiuntivo.

Tale criterio vale anche nell'attribuzione del credito nella sessione di agosto

"In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede d'esame di stato, i docenti, alla fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno, sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione" (art. 14, c.1, O.M. 90 citata).

La partecipazione alle attività integrative e complementari deliberate e organizzate dalla scuola con particolare riferimento alle attività di progetto di cittadinanza e costituzione concorre positivamente alla definizione del punteggio del credito scolastico.

TABELLE DEI CREDITI

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni (D.M. n.99 del 16/12/2009)

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

Per **credito formativo** si intende ogni qualificata esperienza, svolta al di fuori della scuola di appartenenza, che contribuisca alla formazione della persona e alla sua crescita umana, civile e culturale.

Il credito formativo deve essere attestato da una certificazione che contenga i seguenti elementi:

- descrizione sintetica dell'esperienza;
- la continuità e la qualità della presenza
- gli obiettivi raggiunti
- una durata significativa;

Le esperienze legate alla formazione personale civile e sociale degli studenti devono trovare riscontro in una coerente partecipazione all'attività scolastica.

Il credito formativo concorre alla definizione del punteggio del credito scolastico.

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Alla luce del DPR 122/2009 e della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, il collegio del 9 maggio 2011 ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico:

gravi motivi di salute adeguatamente documentati

terapie e/o cure programmate

donazioni di sangue

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. solo in casi eccezionali riguardanti allievi che praticino attività agonistica ad alto livello

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

frequenza di corsi di studio all'estero, anche se non organizzati da agenzie riconosciute, purché certificati e valutabili nell'anno scolastico dalla scuola.

